

IL RECLAMO NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Relatore:

dott. Arrigo DE PAULI

consigliere della Corte d'Appello di Trieste

1. Premessa - Ricognizione dei provvedimenti resi in sede cautelare e dei possibili “rimedi”.

I “rimedi” previsti dal novellatore in ordine ai provvedimenti resi su istanze conservative o anticipatorie sono essenzialmente quattro:

- la revoca (o modifica);
- l'inefficacia;
- il reclamo;
- la sospensione dell'esecuzione (e dell'efficacia esecutiva).

Va immediatamente precisato che i primi due rimedi hanno carattere unilaterale, nel senso che possono darsi soltanto avverso provvedimenti concessivi della misura cautelare, che tendono a rimuovere od a modificare; il reclamo ha carattere tendenzialmente generale, in quanto esperibile non soltanto contro qualsiasi provvedimento, positivo o negativo che sia, ma anche (come meglio si vedrà in seguito) avverso i provvedimenti di revoca-modifica.

L'ultimo, oltre che unilaterale, ha carattere accessorio, essendo indissolubilmente legato alla proposizione del reclamo avverso un provvedimento positivo.

Possono altresì ritenersi lato sensu riconducibili alla categoria dei rimedi anche l'ordinanza resa a conferma, modifica o revoca dei provvedimenti assunti con decreto ex art. 669-sexies, comma 2 la sentenza dichiarativa dell'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di contestazioni in ipotesi di mancata tempestiva instaurazione del provvedimento di merito, sua estinzione, mancata tempestiva richiesta di esecutorietà della sentenza straniera o del lodo arbitrale o loro pronuncia di inesistenza del diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso.

Non tutti i provvedimenti emessi dal giudice della cautela sono soggetti a rimedi in senso tecnico: ne restano al di fuori l'ordinanza dichiarativa di incompetenza (art. 669-septies: è tuttavia prevista la libera riproponibilità), l'ordinanza reiettiva per altre ragioni in rito (salva anche in questi casi la riproponibilità), l'ordinanza integrativa della sentenza dichiarativa dell'inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento (art.669-novies, comma 3), l'ordinanza pronunciata a risoluzione delle contestazioni e difficoltà insorte in sede di attuazione delle misure dirette (consegna, rilascio, fare, non fare), l'ordinanza autonomamente impositiva della cauzione, le ordinanze rese sul reclamo (espressamente non impugnabili ex art. 669-terdecies, comma 4).

La previsione di un sistema di rimedi operanti su piani diversi non si è sottratta a critiche piuttosto accese.

La pluralità dei controlli ben si colloca in un'ottica ipergarantistica, che tiene debito conto dell'impatto provocato dalla concessione di misure pregnanti quali quelle cautelari conseguenti ad una sommaria cognizione.

L'affidamento di un immediato riesame a cura di un giudice diverso e tendenzialmente sovraordinato rispetto a quello della cautela appare dettato dall'insoddisfazione del rimedio precedentemente previsto (giudizio di convalida a cognizione piena).

Tuttavia non possono trascurarsi le controindicazioni, segnalate in particolare nella presumibile inflazione del rimedio e nell'indubbia interferenza (istituzionale) che la decisione resa in quella sede dal giudice "superiore" (sia esso collega della porta accanto o giudice dell'impugnazione) del reclamo determina nella valutazione del giudice naturale della cautela, che ne risulta così in qualche modo delegittimato.

Si è inoltre segnalato che il sistema dei reclami si pone in controtendenza rispetto a quelle esigenze di semplificazione e razionalizzazione che proprio il novellatore del 1990 perseguiva.

Si è ancora osservato che la sommarizzazione del processo civile appare in contraddizione con uno spirito riformatore che, nel rendere maggiormente spedito il processo ordinario, tende all'eliminazione della causa prima dei processi sommari.

2. Oggetto del reclamo.

A. L'art. 669-terdecies lo individua letteralmente nella "ordinanza con la quale... sia stato concesso un provvedimento cautelare".

Ne deriva innanzitutto, sul piano letterale, l'esclusione del decreto reso inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2. Non è quindi consentito un reclamo per saltum, omisso medio, essendo a sua volta reclamabile soltanto l'ordinanza resa a conferma, modifica o revoca in sede di riesame dallo stesso giudice del decreto. Ciò all'evidente scopo di evitare proliferazioni metastatiche di reclami.

L'intervento della Corte Costituzionale consente ora di reclamare anche i provvedimenti negativi, così eliminando la possibilità di un gravame condizionato dal tipo di pronuncia, sulla scorta dell'avvertita necessità di una equa distribuzione fra le parti di oneri e doveri processuali e di un apprezzamento della pari valenza degli interessi di cui le contrapposte parti sono portatrici.

Anche se l'ingiustizia derivata dal mutamento della realtà provocato dal provvedimento concessivo appare epidermicamente più vistosa, è del pari ingiusta la permanenza di una realtà in contrasto con la posizione soggettiva di chi chiede garanzie ed anticipazioni che gli vengono negate.

Apprezzata la pari dignità degli interessi sostanziali (rispettivamente alla rimozione ed all'ottenimento del vincolo) ne deriva la necessità di assicurare parità di strumenti di tutela processuale.

Nè la possibilità di riproposizione può assicurare equivalenza di tutela: innanzitutto perchè la riproposizione presuppone novità (di circostanze o di ragioni addotte), si indirizza al medesimo organo (senza la garanzia data dall'alterità) e non si limita al mero riesame.

Reclamabilità e riproponibilità si pongono quindi su piani diversi di tutela: negare il reclamo ai provvedimenti negativi significa negare definitivamente la tutela cautelare nel difetto di emergenze fattuali e deduttive nuove.

B. La netta diversità dell'incidenza delle due forme di tutela e la loro indipendenza consentono di dare risposta positiva a due quesiti: quelli relativi da un lato alla revocabilità (o modificabilità) dei provvedimenti resi in sede di reclamo e dall'altro alla reclamabilità dei provvedimenti resi a revoca o a modifica.

Sul primo punto si osserva che la legge non pone alcuna restrizione, limitandosi a porre a presupposto un mutamento nelle circostanze.

Né possono trarsi elementi contrari dal fatto che l'art. 669-terdecies opera espliciti rinvii agli artt. 737 (forma della domanda e del provvedimento), 738 (procedimento) e 739, comma 2 c.p.c. (termine per il reclamo) dettati per le procedure camerali, così omettendo proprio quell'art. 742 c.p.c. che prevede espressamente la revocabilità e la modificabilità dei provvedimenti.

Dal mancato richiamo non deve invero trarsi l'immodificabilità o irrevocabilità dei provvedimenti resi a seguito di reclamo, in quanto la "revocabilità" dei provvedimenti camerali dipende dalla peculiarità della materia e dal conseguente legame alla clausola "retus sic stantibus" mentre il

rimedio camerale si differenzia da quello cautelare in quanto modifica e revoca possono essere ottenuti anche per vizi formali e fatti antecedenti o coevi.

Perplessità possono sorgere invece riguardo alla competenza: la lettera fa propendere per “il Giudice Istruttore della causa di merito” art. 669-decies, comma 1), con il conseguente prospettabile inconveniente derivante dall’attribuzione del potere di vanificazione della decisione collegiale. Si può opporre che ciò discenderà dalla valutazione di circostanze nuove, diverse ed ulteriori rispetto a quelle sulla cui base ebbe a decidere il giudice collegiale del reclamo: non quindi riforma in senso tecnico, ma valutazione in base a circostanze sopravvenute, non implicando la revoca alcun riesame del precedente provvedimento.

Ove si ponga mente che la reclamabilità del provvedimento di revoca (o modifica) consente comunque al giudice collegiale il riesame, la perplessità deve ritenersi fugata, tanto più che si restituisce il monopolio decisionale in merito al giudice “naturale” della cautela. Nè può trascurarsi che la richiesta di revoca integra nè più nè meno che una particolare modalità di esercizio dell’azione cautelare, al fine di ottenere adeguata tutela da parte del giudice, nell’esercizio della potestà a quest’ultimo attribuita per tutta la durata del processo di merito e non scalfita dall’eventuale precedente pronuncia del giudice del reclamo.

C. Quanto alla reclamabilità dei provvedimenti resi a revoca o modifica, l’ostacolo apparirebbe letterale: l’art. 669-terdecies si riferisce infatti al caso in cui sia stato “concesso un provvedimento cautelare”.

L’interpretazione estensiva appare dettata dall’esigenza di far sottoporre a controllo anche i provvedimenti modificativi, in quanto frutto di valutazioni aventi ad oggetto autonome fattispecie sopravvenute.

Ciò tanto più in quanto la maggior obiezione data dalla non reclamabilità dei provvedimenti negativi è caduta dopo l’intervento della Corte Costituzionale; in precedenza appariva invece corposo l’argomento che ammettere la reclamabilità di un provvedimento di revoca di una concessa cautela equivaleva a consentire la reclamabilità di un provvedimento negativo altrimenti inammissibile, attesa la ratio del legislatore intesa alla tutela unilaterale del destinatario della misura.

Ora, attesa la conclamata bilateralità della tutela, non sembrano avvertirsi ragioni per negare l’indiscriminata reclamabilità di provvedimenti di modifica o revoca.

D. In definitiva, debbono ora ritenersi soggetti a reclamo:

- l’ordinanza concessiva del provvedimento cautelare;
- l’ordinanza di diniego;
- l’ordinanza di revoca o modifica di precedenti provvedimenti concessivi;
- l’ordinanza di rigetto delle richieste di modifica o revoca.

3. Estensione del riesame - rapporti con modifica e revoca.

Configurare il reclamo come gravame in senso tecnico significa non porre limiti al controllo (legittimità e merito, errores in procedendo ed in iudicando), con attribuzione al giudice del reclamo degli stessi poteri di quello della cautela.

Quid per i fatti nuovi o nuove allegazioni (di fatti preesistenti non precedentemente allegati)?

Da un punto di vista meramente concettuale, un buon coordinamento fra reclamo e revoca comporterebbe che con il primo (sottoposto a termini decadenziali alquanto ristretti) si possano dedurre soltanto nuove argomentazioni, in stretta chiave di revisione del primo giudizio.

In sede di istanza di revoca troverebbero invece spazio le sopravvenienze fattuali.

Tale sistemazione non appare smentita dalla lettera dell'art. 669-decies che presuppone, ai fini di modifica e revoca, il sopravvenire di mutamenti "nelle circostanze" (sia consentito rilevare che l'uso del "nelle" anzicchè "delle" appare sottolineare la fattualità degli eventi sopravvenuti spendibili). Il che va opportunamente correlato con il totale silenzio normativo circa i limiti del controllo (l'art. 669-terdecies nulla dice).

Una tale collocazione (reclamo per il riesame, con novità ristretta alle allegazioni – modifica e revoca per fatti nuovi – non appare contestabile per il fatto che, ai fini della sospensiva di cui all'art. 669-terdecies, ultimo comma, è prevista espressamente la possibilità di conoscere di "motivi sopravvenuti" in sede di reclamo.

L'argomento non appare decisivo, dovendosi rilevare, da un lato, che le sopravvenienze sono conosciute ed apprezzate ai ristretti fini di negare esecutività e comunque valutate nella ristretta ottica della loro valenza pregiudizievole (come generatori di grave danno); dall'altro che la valutazione è operata da un organo (monocratico) ben diverso dal giudice (collegiale) del reclamo.

Il che, ancorché smentire, appare piuttosto confermare che quest'ultimo non può occuparsi di fatti nuovi.

Quanto al coordinamento con la libera riproponibilità dell'istanza respinta, che l'art. 669-septies vuole indiscriminata, con uno spettro di allegazioni omnibus (sopravvenienze fattuali, deduzione di nuove ragioni in fatto e in diritto), deve osservarsi che la riproposizione – nell'impostazione iniziale – costituiva l'unico rimedio contro il provvedimento negativo, nell'inammissibilità del reclamo. Rimedio bensì unico, ma generalissimo, sol che si consideri che l'efficacia preclusiva alla riproponibilità si limita alla sola mera riproposizione argomentativa (ora spendibile in sede di gravame), con conseguente operatività del ne bis in idem all'identità del corredo probatorio ed argomentativo.

Dopo l'intervento del giudice delle leggi appare ultroneo consentire alla parte insoddisfatta l'allegazione sine die di "nuove ragioni in diritto", senza l'osservanza del termine decadenziale per il reclamo, pena la disarticolazione del sistema.

Ne deriva che la riproposizione a seguito di un provvedimento negativo andrebbe costruita come pèndent della revoca o modifica del provvedimento positivo.

Una netta delimitazione dell'area di operatività e d'incidenza dei singoli rimedi consentirebbe inoltre di superare ogni problematica ed ogni inconveniente relativamente a coesistenze e concorsi.

L'operatività su piani diversi del procedimento a seguito di reclamo da un lato e di quello su istanza di modifica o revoca dall'altro, ove accompagnata da una possibile sovrapposibilità (se si riconosca, come la lettera in realtà consente, la facoltà di dedurre con il reclamo mutamenti di circostanze) comporta in realtà possibili reciproche interferenze.

Secondo tale opzione interpretativa, il coordinamento può essere assicurato, in tesi, nell'alternativa fra meccanismi sospensivi e priorità cronologiche: nel primo caso si suggerirà la sospensione del procedimento sull'istanza di modificazione o revoca in attesa della definizione di quello su reclamo; nel secondo si darà la prevalenza al provvedimento di accoglimento emesso per primo.

La prima delle soluzioni si fa preferire, sol che si ponga mente alle questioni che nascerebbero da un rigetto del reclamo sulla base della valutazione delle medesime sopravvenienze fattuali fatte valere in sede di richiesta di modifica o revoca. L'inidoneità al giudicato del provvedimento di secondo grado ne retrocederebbe la valenza a mero precedente storico, con conseguente possibilità di contrasti decisionali e di iterazioni impugnative.

La negata applicabilità dell'art. 295 c.p.c. è stata motivata dal mancato pericolo di conflitti fra (qui inesistenti) giudicati e dalla peculiare reciproca pregiudizialità.

Può opporsi che situazioni conflittuali vanno comunque tendenzialmente scongiurate e che la priorità può accordarsi alla sospensione richiesta per la prima.

4. Il ricorso ed il procedimento.

A. Ovviamente il reclamo in esame nulla ha a che vedere con quello al collegio di cui all'art. 178, con cui l'organo decisionale viene anticipatamente investito della controversia, con la partecipazione dell'istruttore che ha emesso la misura; l'espresso divieto posto dall'art. 669-terdecies, comma 2, che inibisce al giudice del provvedimento di far parte del collegio sottolinea il carattere impugnativo del rimedio.

I richiami normativi tendono a strutturare il reclamo sulla falsariga delle impugnative camerali ex art. 739 c.p.c.: il che potrebbe comportare, come s'è detto, quali conseguenze più vistose, la possibilità di far valere in sede di reclamo anche circostanze sopravvenute e lo svincolo dagli oneri previsti per l'appello a pena d'inammissibilità in ordine all'esposizione dei motivi di gravame (art. 342).

Pur evocando le formule terminative enunciate (conferma, modifica, revoca) statuizioni meritali, appare indubbio che con il reclamo possano dedursi questioni di rito, in primis quelle relative alla competenza.

L'apertura della Corte Costituzionale al provvedimento negativo sottolinea il carattere assolutamente generale dell'impugnativa, con conseguente possibile deduzione di qualsiasi allegazione, in rito e nel merito.

Carattere impugnatorio non comporta tout court l'estensione analogica della disciplina dell'appello, in quanto in parte non compatibile con le caratteristiche del reclamo cautelare.

In particolare, se si ritiene possibile far valere sopravvenienze fattuali e si dà una lettura ampia al richiamo in ordine alla latitudine dei poteri istruttori del giudice del riesame (il richiamato art. 738 c.p.c. consente, genericamente ma significativamente, l'assunzione di informazioni) discenderebbe l'inoperatività delle rigide preclusioni in ordine ai nova, sancite dalla riforma.

Il termine per proporre reclamo è quello di dieci giorni previsto dall'art. 739, comma 2, con decorrenza dalla notificazione, non essendo configurabile un provvedimento uninominale, cioè con un'unica parte interessata, nell'ambito cautelare, che implica quanto meno la virtualità di un contraddittorio; va da sé che nulla impedisce un reclamo indipendente dalla notificazione.

Peraltro la notificazione è necessaria anche nella pendenza della lite, non potendo pertanto ricollegarsi alla mera pubblicazione dell'ordinanza un automatico decorso dei termini.

Che avviene se nessuna delle parti provvede alla notifica del provvedimento reclamabile?

Esigenze di certezza imporrebbero l'applicabilità della norma di cui all'art. 327 c.p.c. (termine lungo annuale con decorrenza dalla pubblicazione): lo si è negato, sul rilievo che il reclamo non costituisce impugnazione in senso stretto, in quanto non ha per oggetto un provvedimento suscettibile di passare in giudicato, ma tendente soltanto ad acquisire una limitata stabilità rebus sic stantibus. Si è ribattuto che proprio per il reclamo ex art. 739 c.p.c. (avente ad oggetto provvedimenti per questo verso analoghi) la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il termine lungo (da ultimo, Cass. 24-10-1991, n. 11326).

Il sopravvenire della sentenza di merito, resa in esito ad un giudizio a cognizione piena, come tale assorbente rispetto a quello sommario, rende all'evidenza inammissibile il reclamo appena proposto o fa cessare la materia del contendere ove il procedimento sia già stato instaurato.

B. L'art. 669-terdecies comma 2 soltanto apparentemente esaurisce l'elencazione dei possibili destinatari dell'istanza di reclamo: ne restano fuori le ipotesi dei provvedimenti emessi dal Tribunale in sede collegiale (ad esempio, quale giudice d'appello o in sezione agraria) e dall'istruttore d'appello nei pur rari casi in cui la Corte funziona come giudice di unico grado.

In quest'ultima ipotesi la competenza sarà certamente della Corte (con composizione collegiale che non comprenda l'istruttore); nella prima si pone l'alternativa fra Corte e altra sezione del Tribunale, con netta preferenza ermeneutica per il giudice superiore.

Il reclamo avverso il provvedimento reso dalla Corte come organo collegiale in unica sezione va proposto a quella viciniora, individuata dal reclamante sulla scorta dei criteri di cui all'art. 5 della l. 1980-879 (distanza chilometrica ferroviaria o marittima).

Indubbio appare che il reclamo avverso il provvedimento pretorile sia affidato al Tribunale collegiale, in omaggio al principio secondo cui i secondi gradi sono riservati a trattazioni e decisioni collegiali.

C. Le regole procedurali vanno ricavate dall'intarsio fra disposizioni specifiche (art. soprattutto 669-terdecies), caratteristiche del procedimento in contraddittorio e richiamato rito camerale, nei limiti della compatibilità.

Va garantito il contraddittorio, per cui deve ritenersi che reclamo e decreto che fissa l'udienza camerale vadano notificati alla controparte (anche con forme di convocazione abbreviata).

Appare ipotizzabile il reclamo incidentale ove più siano le parti o in caso di accoglimento non integrale dell'istanza primitiva (ad es., sequestro conservativo concesso fino a concorrenza di un valore inferiore a quello richiesto).

I limiti dei poteri istruttori non possono che delinarsi coerentemente all'ampiezza dei motivi deducibili e del contenuto del provvedimento terminativo.

Va da sé che una maggiore ampiezza devolutiva comporterà l'attribuzione al giudice del reclamo degli stessi poteri riconosciuti a quello della cautela dall'art. 669-sexies, con conseguente possibilità di procedere indiscriminatamente e con modalità libere agli atti istruttori ritenuti indispensabili, ivi comprese le sommarie informazioni.

Opererà comunque il giudice del reclamo nell'ambito delle deduzioni delle parti: di qui il delinarsi di un modello acquisitorio (non dissimile da quello prospettato nella penultima riforma del contenzioso tributario).

Va da sé che la rinnovazione di una prova già acquisita potrà aversi sollecitando i poteri officiosi del giudice del reclamo, mentre nuove deduzioni istruttorie non apparirebbero paralizzate dalle preclusioni simili a quelle del giudizio d'appello.

La suggerita rigida demarcazione dell'area del reclamo alla mera revisio comporta invece il ritorno ad una ritenuta indispensabilità come presupposto per l'acquisizione di nuove prove, dato non incompatibile con la possibilità di assumere informazioni, secondo la previsione del richiamato art. 738, comma 3.

Nulla osta invece alla rinnovazione in forma collegiale dell'assunzione di mezzi già esperiti in primo grado, ex art. 356.

Al di là di quanto la prassi giudiziaria ha potuto suggerire, deve ritenersi che il giudice (collegiale) del reclamo provveda all'assunzione in tale composizione, non apparendo codificata (né opportuna) una delegabilità al componente singolo (il relatore si limita infatti a riferire in camera di consiglio: art. 738, comma 1).

D. Conferma, modifica o revoca: queste le formule terminative espressamente previste dall'art. 669-terdecies, con elencazione comunque non esauriente, potendo sempre darsi pronunce in rito e decisioni in riforma.

Circa la natura sostitutiva o meno della pronuncia su reclamo, l'affermativa poggia sul carattere di riesame dell'intero rapporto come dedotto nella domanda (e non del solo provvedimento gravato) del relativo giudizio e sul dato letterale che, configurando una "conferma" piuttosto che un "rigetto" appare muoversi nella coerente direzione.

Dal carattere sostitutivo derivano conseguenze non trascurabili.

Potrebbe invero indursi una competenza del giudice collegiale del reclamo per revoca e modifica ex art. 669-decies (ma con ciò si forza sia la lettera della legge, che individua espressamente l'istruttore in primo grado, sia la ratio tesa ad attribuire la funzione di giudice – naturale e quindi tendenzialmente monopolista – appunto a quello della cautela in primo grado); per l'attuazione ex

art. 669-duodecies, con conseguente competenza a pronunciare ordinanza risolutiva di controversie e difficoltà; per l'emanazione della pronuncia d'inefficacia ex art. 669-novies, comma 2.

L'ordinanza conclusiva (da pronunciarsi entro il termine, ordinario, di venti giorni dal deposito dell'istanza) è espressamente inoppugnabile e – per carenza di contenuto decisorio in senso tecnico (susceptibile cioè di cristallizzarsi nel giudicato) e per la sua naturale vocazione all'assorbimento nella decisione meritate – inoppugnabile altresì per Cassazione ex art. 111 Cost..

E. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (lo afferma per esplicito l'art. 669-terdecies, comma 5 c.p.c.) nè la sua efficacia esecutiva (benchè non espressamente menzionata), attesa l'intrinseca esecutorietà delle misure cautelari.

Una diversa interpretazione comporterebbe la prevalenza di quello, fra i contendenti, che si dimostrasse più veloce (nel proporre il reclamo o nell'iniziare l'esecuzione), in quanto negare efficacia sospensiva dell'esecuzione ed ammetterla per l'efficacia esecutiva significherebbe inibire l'inizio stesso dell'esecuzione proponendo un reclamo paralizzante l'efficacia esecutiva.

La precisazione si rende peraltro necessaria in quanto la novella distingue i due concetti (artt. 283 e 447-bis, ultimo comma c.p.c.).

È prevista una specifica inibitoria – ad istanza della parte destinataria della concessa cautela, in esito a contraddittorio, definita con ordinanza che potrà subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione – di competenza presidenziale, ma soltanto in presenza di sopravvenienze che comportino danno grave: il rimedio non è quindi esperibile utilmente per la sola assunta irreparabilità d'un danno irreversibile derivante tout court dall'esecuzione della misura, ma presuppone che il grave danno sia eziologicamente collegato a “motivi sopravvenuti”.

La formula è all'evidenza diversa dalla mera ricorrenza di “gravi motivi” ex art. 283 c.p.c. ovvero del “grave ed irreparabile danno” di cui all'art. 373 c.p.c., legittimanti la sospensione dell'esecuzione rispettivamente della sentenza appellata e di quella gravata di ricorso per Cassazione .

Il che inibisce, di per sé, una rivalutazione delle conseguenze derivanti dall'esecuzione senza sopravvenienze. Soltanto un (notevole) sforzo ermeneutico porterebbe all'equiparazione della formula “motivi sopravvenuti” ai “mutamenti delle circostanze” o alle deduzioni di “nuove ragioni di fatto o di diritto” legittimanti la riproposizione dell'istanza rigettata ex art. 669-septies, comma 1 ovvero ai “mutamenti nelle circostanze” di cui all'art. 669-decies, comma 1 legittimanti la modifica o la revoca del provvedimento positivamente accordato.

In particolare se nei “motivi sopravvenuti” si facessero rientrare anche le nuove allegazioni “di fatto o di diritto” si potrebbe consentire una rivisitazione della vicenda anche a fatti immutati, mutate le argomentazioni.

Soluzione ermeneutica che appare inverosimile.

Sul piano interpretativo, come sopra accennato, l'espressa previsione della valutazione di sopravvenienze ai fini della sospensiva del reclamo non appare ulteriore argomento a sostegno della deducibilità con il reclamo anche di sopravvenienze, attesa la monocraticità dell'organo investito (diverso da quello collegiale del reclamo) e la finalizzazione alla sola sospensiva dell'apprezzamento della sola valenza pregiudizievole della sopravvenienza da questi operata.

Né l'eventuale sottrazione di un grado di valutazione può scandalizzare, in quanto il principio del doppio grado non ha rilievo costituzionale, potendo perciò essere passim disatteso, essendo per contro essenziale garantire la par condicio delle parti.

La prospettazione della sola gravità del danno appare peraltro inibire qualsiasi valutazione in ordine al fumus.

Nel silenzio della legge, il provvedimento sospensivo non dovrebbe comportare una previa convocazione delle parti: tuttavia il tipo di provvedimento adottato (ordinanza) appare, presupporre un contraddittorio ad hoc, ulteriore rispetto a quello virtualmente instaurato con la proposizione del reclamo.

